

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Tecnologie e Qualità delle Costruzioni


**RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA:
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA LEGISLAZIONE E SPUNTI PER
PROPOSTE ANCE SUL TEMA**

Roma, novembre 2006

PREMESSA

In un sistema mondiale in cui solo il 10% dell'energia consumata proviene da fonti rinnovabili, il costante aumento del prezzo del petrolio e gli incerti scenari sulla fornitura di gas da parte dei principali paesi produttori, rendono sempre più importante e necessario il controllo e la riduzione dei consumi energetici.

Ciò vale anche per l'edilizia che, dai dati della Commissione Europea (Libro Verde del 2000), assorbe più del 40% dei consumi energetici totali (di cui il 70% è rappresentato dal fabbisogno degli edifici) e concorre per quasi il 50% all'immissione di anidride carbonica in atmosfera.



In questo quadro la situazione italiana non è confortante.

Nonostante la favorevole situazione climatica, le prestazioni energetiche degli edifici esistenti nel nostro paese sono infatti spesso scadenti e presentano ampi margini potenziali di miglioramento e di risparmio (stime europee valutano il consumo medio degli edifici italiani pari a 160 kWh/m²).

Ridurre i consumi energetici degli edifici significa ridurre, a parità di comfort offerto, i costi di gestione.

Considerato che i consumi energetici degli edifici sono indotti da:

- riscaldamento invernale
- raffrescamento estivo
- produzione di acqua calda sanitaria
- illuminazione degli ambienti
- ventilazione e ricambi d'aria

la riduzione dei consumi è possibile:

- riducendo il fabbisogno di energia con soluzioni costruttive atte a limitare le dispersioni termiche;
- sfruttando gli apporti naturali di calore;
- schermando e ventilando le facciate per favorire il raffrescamento estivo;
- usando le superfici trasparenti per l'illuminazione naturale;
- migliorando il processo di produzione e trasformazione dell'energia installando impianti di climatizzazione ad alto rendimento;

- installando impianti che utilizzino fonti rinnovabili di energia (solare termico, fotovoltaico, geotermia, ecc.)

Tutti percorsi perseguibili sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti.

QUADRO DELLA NORMATIVA

LA DIRETTIVA EUROPEA

Il 4 Gennaio 2003, con la pubblicazione sulla G.U. della Comunità Europea, è entrata in vigore la Direttiva 2002/91/CE per la prestazione energetica degli edifici.

La Direttiva 2002/91/CE prevede:

- A. *Requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici (valutando in maniera integrata sia la tipologia costruttiva che la parte impiantistica) sia di nuova costruzione, sia per le ristrutturazioni di grande dimensione;*

Rendimento energetico: la Direttiva attribuisce alle singole Nazioni (o Regioni) la determinazione dei metodi di calcolo del rendimento energetico che devono tener conto di:

1. caratteristiche termiche degli edifici;
2. rendimento degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda;
3. sistema di raffreddamento e ventilazione;
4. sistema di illuminazione;
5. orientamento e forma degli edifici;
6. sistemi solari passivi.

Gli obiettivi di rendimento energetico devono, secondo la Direttiva, in ogni caso essere definiti dai singoli Stati valutando la compatibilità tecnica, ambientale ed economica degli stessi.

- B. *La certificazione energetica degli edifici sulla base del loro consumo / fabbisogno energetico.*

Certificazione energetica degli edifici: è un certificato che ha la funzione di informare (in fase di costruzione, compravendita, locazione), il proprietario, l'acquirente, il locatario, sulle prestazioni energetiche degli edifici per consentire ai consumatori di valutare/raffrontare i diversi consumi/fabbisogni degli edifici di loro interesse.

Nel rispetto del principio che ogni Stato deve svolgere, nell'attuazione delle politiche e nel perseguimento degli obiettivi di interesse collettivo, un ruolo di indirizzo, guida ed esempio, la Direttiva stabilisce che gli edifici pubblici dovranno non solo essere certificati, ma dovranno apporre gli attestati sulle

prestazioni energetiche in luoghi visibili e facilmente consultabili dai cittadini.

Gli Stati membri dovevano recepire la Direttiva 2002/91/CE entro il 4 Gennaio 2006.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

In Italia il contenimento dei consumi energetici in edilizia è regolato dal Dlgs 192 del 19 agosto 2005 relativo alla “attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Per il rendimento energetico il Decreto 192/05 individua, in via provvisoria un parametro “integrato” del fabbisogno di energia primaria (FEP) in cui concorrono sia la tipologia costruttiva del manufatto, sia le condizioni climatiche del luogo in cui l’edificio è localizzato, sia il tipo di impianto installato.

Il Decreto 192/05 è però solo un parziale recepimento della Direttiva 91/02 perché:

- definisce, in via transitoria, l’obbligo di requisiti minimi di rendimento energetico per le nuove costruzioni e le grandi ristrutturazioni,
- definisce l’obbligo della certificazione degli edifici a decorrere dal 8.10.06.

ma rinvia a Decreti Attuativi successivi:

- la definizione dei limiti di consumo energetico degli edifici, sia per il riscaldamento invernale che per il raffreddamento estivo (avrebbero dovuto pubblicare il decreto entro febbraio 2006);
- la emanazione delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici (avrebbero dovuto pubblicare il decreto entro aprile 2006).

Decreti Attuativi che però fino ad oggi non sono stati promulgati.

IL DLGS 192/05: LA POSITIVITÀ DELL’APPROCCIO PRESTAZIONALE

Il decreto 192/05 pur nei suoi limiti attuativi introduce nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici, rinnova sostanzialmente la legislazione nazionale precedente in materia e stabilisce una serie di misure atte a ridurre il consumo energetico, le conseguenti emissioni in atmosfera ed a favorire l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili,

La sua principale innovazione scaturisce da un approccio prestazionale, esprimendo in modo integrato la prestazione termica dell’involucro dell’edificio con quella della componente impiantistica (fabbisogno di energia primaria: FEP).

Tale approccio, sancito dalla Direttiva Europea, prevede che il Legislatore stabilisca le regole di riferimento (le norme tecniche di calcolo del FEP e quelle inerenti alla certificazione delle prestazioni di materiali e componenti) e le prestazioni da conseguire (il fabbisogno limite di energia), lasciando agli operatori ed al mercato l’individuazione delle soluzioni tecnicamente ed economicamente più idonee per conseguire la prestazione di legge.

Un approccio che conferma le logiche e gli obiettivi dei Decreti Ministeriali del 24 Aprile 2001, (aggiornati ed integrati dai Decreti Ministeriali del 20 Luglio 2004) che, in attuazione del Protocollo di Kyoto, tendevano ad incentivare il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti (contenimento energetico, energia da fonti rinnovabili), con la creazione di un mercato per i Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi) e per i Certificati Verdi (CV), rilasciati dal Gestore del

Mercato Elettrico (GME) alle Società di Servizi Energetici (ESCO) la cui attivazione è stata demandata all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL DLGS 192/05: L'ARRETRAMENTO VERSO UN APPROCCIO PRESCRITTIVO

A distanza di un anno dall'approvazione del d. lgs. 192/05, in luogo dei decreti attuativi di completamento i cui termini sono ormai scaduti, il Consiglio dei Ministri ha approvato invece uno schema di Decreto che, incidendo sia sul livello delle prestazioni richieste che sulle metodologie di progettazione, modifica pesantemente i contenuti e gli obiettivi originari.

L'approccio "prestazionale", viene infatti sostanzialmente snaturato da logiche "prescrittive" che,

- impongono caratteristiche minime alle componenti dell'involucro edilizio quali le superfici trasparenti, le pareti verticali ed orizzontali opache,
- impongono l'adozione obbligatoria di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria,
- impongono l'impiego obbligatorio di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Imposizioni che, con la loro rigidità, interferiscono sulle scelte degli operatori e potrebbero scoraggiare l'utilizzo di altri sistemi altamente efficienti (la cogenerazione, la trigenerazione, la geotermia, ec) previsti ed incentivati dalle precedenti decreti sui TEE.

Ne consegue che l'approvazione definitiva di tale modifica, per la sua natura impositiva, risulterebbe notevolmente riduttiva per l'innovazione (delle tipologie costruttive, dei materiali e degli impianti) del mercato, rallentando, se non intralciando, i processi di sperimentazione e crescita.

Nello spirito della Direttiva Europea, è necessario ricondurre il testo del decreto modificativo del 192/05, verso l'impostazione "prestazionale", limitandosi a stabilire i valori di fabbisogno di energia primaria.

Volendo incrementare la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, sarebbe plausibile stabilire che una percentuale minima di energia utilizzata dall'edificio debba provenire da tali fonti, senza però specificare quali.

NECESSITÀ DI REGOLE STABILI NEL TEMPO

Gli obiettivi di contenimento energetico del decreto 192/05, con i nuovi limiti imposti ai consumi di energia, comportano di per sé, rispetto allo stato attuale (consumo medio 160 kWh/m²) ed alle prescrizioni della legge 10/91 previgente, una decisa diminuzione del fabbisogno energetico degli edifici valutabile nell'ordine del 50%.

Per una valutazione complessiva degli effetti indotti dall'applicazione del 192/05, è comunque necessario attendere che sia almeno terminata l'edificazione di un campione significativo di edifici progettati secondo le nuove regole e che gli stessi, siano anche "collaudati" dagli utilizzatori per poter valutare eventuali aspetti della normativa da modificare.

A tale proposito, considerato l'effetto di primo impatto dei nuovi limiti del d. lgs. 192/05 e la loro perfetta compatibilità con gli obiettivi di contenimento energetico, anche nel rispetto del principio della fattibilità tecnico-economica sancito dalla Direttiva, risultano inopportune le ulteriori riduzioni dei limiti dei consumi di energia previste dal decreto di modifica a partire da gennaio 2008 e dal gennaio 2010.

Un aspetto, questo, ancor più necessario se si considera che il Decreto 192/05 regola, in via transitoria, solo il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, mentre rinvia nel

tempo la regolamentazione della climatizzazione estiva, della ventilazione, dell'acqua calda sanitaria e dell'illuminazione.

Tutti aspetti la cui regolamentazione, se non coordinata ed integrata, può generare incongruenze tra le varie prescrizioni.

Non secondario è poi l'impatto sulle aspettative del mercato derivante dalle progressive riduzioni dei limiti dei consumi previste da Decreto del Governo.

Perchè gli obiettivi siano perseguiti in modo efficace, al di là della prescrizione, serve una crescita complessiva e coerente dell'offerta e della domanda, serve consapevolezza e condivisione.

E' necessario cioè che gli acquirenti/utilizzatori degli edifici riconoscano il valore delle realizzazioni a basso consumo per trasformare il bisogno in domanda sollecitando i progettisti ed i costruttori alla realizzazione ed immissione sul mercato di edifici con migliori prestazioni rispetto ai limiti di legge.

E' necessario che le imprese percepiscano e condividano l'obiettivo del contenimento energetico come una opportunità da sviluppare e non come un vincolo da rispettare.

Si tratta di mettere in atto un meccanismo virtuoso che responsabilizzi e renda consapevole l'utilizzatore/committente sulle conseguenze delle scelte (al momento della progettazione o dell'acquisto dell'edificio) sui consumi energetici e sulle immissioni in atmosfera e quindi, sui costi di gestione e sulla qualità dell'ambiente in cui vive.

Per questa ragione le variazioni restrittive dei limiti sui consumi energetici degli edifici stabilite dal dal Decreto del Governo per il 2008 ed il 2010, non sono opportune.

La prescrizione per legge non favorisce l'evoluzione competitiva del mercato, limita l'interesse e la ricerca di soluzioni migliorative, crea confusione nei livelli di prestazione dei prodotti da immettere sul mercato, induce ad una rassegnata applicazione delle soluzioni che consentano di rispettare i nuovi limiti, riduce l'interesse del consumatore al prodotto "conforme" alla legge, obbliga ad una azione di controllo pubblico onerosa e mai efficace.

RISULTATI RAGGIUNTI

Il testo di modifica del d. lgs. 192/05 presenta tuttavia alcuni interessanti aspetti innovativi rispetto al d. lgs. 192/05 vigente (anche se non compensative degli aspetti negativi di cui sopra), nei seguenti aspetti:

- per gli edifici industriali, e per quelli che generalmente presentano altezze interne superiori a quelle degli edifici residenziali, il Decreto 192/05 fissa valori che portano ad una sostanziale impossibilità di progettare e realizzare tali edifici. Il testo di modifica proposto dal Governo, fissa invece specifici valori di fabbisogno di energia primaria diversi da quelli del residenziale;
- per la certificazione energetica il decreto 192/05 prevedeva l'obbligo della produzione agli atti di compravendita e di locazione già a decorrere dal 8 ottobre 2006, ma non è mai stato promulgato il decreto attuativo sulle linee guida nazionali per la certificazione. Il testo di modifica del Governo stabilisce che, fino alla promulgazione delle linee guida, la certificazione possa essere sostituita da un attestato di qualificazione energetica rilasciata da un professionista abilitato ed asseverato dal direttore dei lavori.

Si tratta più di correzioni che di innovazioni, ma sono la conferma della disponibilità del legislatore ad accogliere suggerimenti e indicazioni dagli operatori del mercato.

LA LEGGE FINANZIARIA 2007

Il disegno di Legge Finanziaria 2007 fa proprio l'obiettivo di operare per migliorare il rendimento energetico degli edifici e, con funzione di stimolo del mercato, contiene:

1. provvedimenti agevolativi per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 22)
2. misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica (art.23).

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti hanno la finalità di recuperare efficienza sul costruito il cui dato attuale (consumo medio 160 kW/m²) è di rilevante inadeguatezza per gli obiettivi complessivi, sia di risparmio energetico, sia di immissione in atmosfera.

Il provvedimento, mutua le modalità operative del 36% sulle ristrutturazioni e prevede detrazioni d'imposta nella misura lorda del 55%, da ripartire in 3 anni, sulle spese sostenute entro il 31.12.07 relative a:

- ✓ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che consentano un risparmio di fabbisogno energetico primario annuo per la climatizzazione invernale almeno del 20%, per un **valore massimo della detrazione di 100.000 euro**;
- ✓ interventi su edifici esistenti, parti di edifici o singole unità immobiliari riguardanti strutture opache, verticali od orizzontanti e finestre comprensive di infissi, per un **valore massimo della detrazione di 60.000 euro**;
- ✓ interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali un **valore massimo della detrazione di 60.000 euro**;
- ✓ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione, per un **valore massimo della detrazione di 30.000 euro**.

Le misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica hanno la finalità di sostenere le nuove iniziative progettuali e costruttive che presentino contenuti migliorativi rispetto ai limiti minimi del d. lgs. 192/05.

Il provvedimento che ha una efficacia limitata agli interventi superiori ai 10.000 m³ iniziati entro il 31.12.07 ed ultimati nei tre anni successivi, prevede un contributo del 55% degli extra costi sostenuti per gli interventi che consentano un risparmio di fabbisogno primario annuo per m² di almeno il 50% rispetto ai limiti del d. lgs. 192/05

Ultime modifiche alla Finanziaria

Nel maxi emendamento approvato alla Camera, è contenuto un comma da aggiungere all'art. 22 che prevede che i regolamenti edilizi comunali considerino necessario, ai fini del rilascio della concessione edilizia, l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo da garantire una produzione di energia non inferiore a 0,2 kW.

Il comma aggiunto alla Finanziaria non solo è tecnicamente errato, in quanto nel quantificare l'energia da produrre tramite pannelli usa come unità di misura la potenza (kW al posto di kWh) ma è in contrasto con tutta l'impostazione prestazionali di cui si è fin qui trattato.

I DISEGNI DI LEGGE N° 691/S PER “IL RILANCIO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE FONTI RINNOVABILI” E N° 786/S PER “L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI, INNOVAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO

Nei disegni di legge 691/S e 786/S presentati recentemente in Senato sono contenuti alcuni aspetti di interesse per il settore delle costruzioni relativamente agli obblighi ed agli obiettivi che, relativamente al rendimento energetico degli edifici, sono stati o sono in via di definizione.

Il DL 691/S prevede l’attribuzione al Governo di una delega per il completamento del processo di liberalizzazione dell’energia e del gas.

Il DL contiene alcuni elementi positivi come quelli di indicare gli obblighi di “servizio pubblico” sulle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica e del gas (obblighi che potrebbero riequilibrare un sistema di rapporti contrattuali spesso oggi sbilanciato a solo favore del gestore) ed il coordinamento permanente tra Governo e Regioni per le fonti rinnovabili.

Per il risparmio energetico in edilizia però, l’attenzione del DL è solo per la parte impiantistica e per gli elettrodomestici dimenticandosi della rilevanza degli “involucri” per l’obiettivo del rendimento energetico degli edifici e della loro necessaria congruenza ed integrazione con tutto ciò che nel contenitore “immobile” viene installato.

Il DL 786/S riprende alcuni degli aspetti contenuti sia nel disegno di legge finanziaria, sia nel d. lgs. 192/05.

Gli aspetti di maggior problematicità sono sia la sovrapposizione normativa da cui potrebbero derivare norme contraddittorie sui medesimi aspetti, sia la gerarchia delle competenze che, se non coordinate, potrebbero produrre provvedimenti confusi nella loro applicazione in un campo in cui serve soprattutto chiarezza e condivisione degli obiettivi.

La novità più rilevante del DL 786/S è la istituzione del “Consiglio Superiore per l’Energia” con il compito di elaborare proposte ed indirizzi per il programma nazionale dell’energia nella cui composizione sono previsti i rappresentanti delle Associazioni degli ambientalisti e dei consumatori, ma non dei costruttori e dei produttori di componenti del prodotto edilizio.

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO 192/05 - LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: LA PROPOSTA ANCE

Il d. lgs. 192/05 rinvia a Decreti Attuativi che devono ancora essere promulgati, la definizione delle regole per la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’acqua calda sanitaria, l’illuminazione, la certificazione energetica degli edifici.

Tra questi, la certificazione energetica degli edifici, è quello che la Direttiva Europea identifica come elemento fondamentale per una crescita culturale ed una diffusa consapevolezza dell’impatto che gli edifici hanno, sia sui consumi di energia, sia sulle emissioni in atmosfera.

L’Ance ha già presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico una proposta di classificazione energetica degli edifici.

La proposta ha alla base l’obiettivo di definire un’unica metodologia valida a livello nazionale e verte sui seguenti criteri:

- Stabilire le norme tecniche alle quali far riferimento per il calcolo del fabbisogno energetico, (anche in considerazione della normativa europea in fase di elaborazione);

- Definire procedure coerenti con quanto disposto dal d.lgs 192/05 ed in particolare col fabbisogno di energia primaria, relazionandolo alle diverse zone climatiche che caratterizzano il territorio italiano ed alle diverse tipologie costruttive;
- Concepire la certificazione energetica non come un fine bensì come uno strumento, da fornire ai costruttori ed agli acquirenti, per valorizzare le caratteristiche energetiche dell'edificio

Nuove Costruzioni: la proposta di classificazione energetica tiene conto delle condizioni di cui sopra e considera quale valore limite del fabbisogno energetico dell'edificio oggetto di classificazione (FEP_{ed}) quello derivante dall'applicazione della tabella del decreto 192/05 (tabella 1 dell'allegato C). In tale modo è possibile definire ulteriori classi di efficienza energetica (4 classi nella proposta) in corrispondenza di valori decrescenti di fabbisogno rispetto a quello limite di legge.

Il metodo (oltre alla semplificazione applicativa sul territorio nazionale), indicando il fabbisogno di energia rispetto ai minimi di legge attraverso un indice di prestazione dell'edificio, offre all'utilizzatore una precisa indicazione delle caratteristiche energetiche consentendo un facile confronto con quello di edifici simili presenti nella stessa area.

E' da considerare inoltre che prevedere 4 classi energetiche migliori rispetto al limite di legge, è uno strumento coerente con la funzione di stimolo all'aumento della competitività del settore, in quanto invoglia, stimola le imprese, i progettisti ed i produttori di materiali ad un processo continuo di miglioramento tecnologico e costruttivo.

Edifici Esistenti: la proposta di classificazione energetica, considerando che gli edifici esistenti presentano, generalmente, prestazioni peggiori rispetto a quelle fissate dal d.lgs 192/05, aggiunge due ulteriori classi di efficienza energetica (classe F e G) alla classificazione prevista per le nuove costruzioni.

La proposta, in sintesi, prevede un sistema di classificazione energetica applicabile a tutti gli edifici, sia nuovi che esistenti, in funzione della loro prestazione energetica, rapportandola alla località dove l'edificio è costruito ed al rapporto di forma S/V dell'edificio oggetto di certificazione.

La classificazione è quindi organizzata in classi: dalla meno efficiente (classe G), alla più efficiente (classe A). La classe E coincide con il valore limite del FEP ammesso dal decreto 192/05 per l'edificio oggetto di certificazione ($FEP_{lim ed}$), calcolato sulla base della tabella 1 dell' allegato C al decreto.


Le classi dalla D alla A corrispondono a dei valori di fabbisogno energetico decrescenti rispetto a quello limite fissato dal decreto; le classi F e G corrispondono a valori superiori del $FEP_{lim ed}$, riferibili solo ad edifici esistenti.

La graduazione in più classi può essere inoltre un utile strumento per gestire in modo progressivo programmi di eventuali politiche incentivanti.

SCHEMA PROPOSTA CLASSI ENERGETICHE EDIFICI

- **classe A** se FEP_{ed} è minore o uguale del 30% del $FEP_{lim\ ed}$
- **classe B** se FEP_{ed} è compreso tra il 30 ed il 55% del $FEP_{lim\ ed}$
- **classe C** se FEP_{ed} è compreso tra il 55 ed il 75% del $FEP_{lim\ ed}$
- **classe D** se FEP_{ed} è compreso tra il 75 ed il 90% del $FEP_{lim\ ed}$
- **classe E** se FEP_{ed} è compreso tra il 90% del $FEP_{lim\ ed}$ ed il valore del $FEP_{lim\ ed}$
- **classe F** se FEP_{ed} è compreso tra il valore del $FEP_{lim\ ed}$ e 1,5 del $FEP_{lim\ ed}$
- **classe G** se FEP_{ed} è maggiore di 1,5 del $FEP_{lim\ ed}$

Graficamente le classi possono essere rappresentate, a puro titolo esemplificativo, con le frecce colorate, nello schema sotto riportato:



POSIZIONE ANCE SULLE MODIFICHE PROPOSTE AL DECRETO 192/05, SULLA FINANZIARIA, SUI DISEGNI DI LEGGE

La dipendenza energetica dei Paesi della Unione Europea da fonti esterne al proprio territorio trova accentuazione nel nostro Paese che ha un rapporto di dipendenza del 87,7%.

La produzione lorda di energia da fonti rinnovabili ha, nel rispetto del protocollo di Kyoto, l'obiettivo di raggiungere il 25% del consumo entro il 2010.

Le costruzioni, secondo i dati della Commissione Europea, assorbono il 40% del consumo totale di energia e concorrono per il 50% alle immissioni in atmosfere di anidride carbonica.

Gli obiettivi generali in materia energetica e di inquinamento atmosferico e l'incidenza delle costruzioni sui consumi e sulle immissioni, devono far diventare la questione energetica centrale nella politica delle costruzioni.

Negli ultimi anni è innegabile che sia cresciuta l'attenzione delle imprese e dei consumatori per le tecnologie (materiali ed impianti) finalizzati ad una migliore qualità dell'abitare.

Il quadro della normativa però non sempre è lineare.

Troppo spesso si caratterizza con aspetti ideologici e demagogici, finalizzati più al protagonismo ed al consenso, che ad una reale azione di stimolo e sostegno alla soluzione del problema.

Gli obiettivi della Direttiva 2002/91 CE sono ancora lontani.

Ad oggi manca ancora un quadro coerente di regole, ma soprattutto un sistema che motivi e coinvolga il mercato in una progressiva consapevolezza della utilità economica e sociale di richiedere e realizzare costruzioni ad elevato rendimento energetico.

Per poter coerentemente marciare verso un obiettivo condiviso l'Ance propone di:

- Consolidare la scelta politica di operare con provvedimenti finalizzati ad aumentare la sensibilità e la cultura del contenimento energetico e della riduzione delle immissioni in atmosfera,
- Completare i contenuti del d. lgs. 192/05 con i decreti attuativi sui limiti dei consumi energetici e sulle linee guida per la certificazione,
- Confermare l'impostazione "prestazionale" del d. lgs. 192/05 rifiutando il sistema ibrido "prescrittivo" del dlgs modificativo,
- Definire un sistema normativo organico (testo unico dell'energia) con onere di ogni legislatore-normatore (nazionale, regionale, provinciale, comunale) di operare nel rispetto dei principi generali e di definire obiettivi ed obblighi compatibili con la tecnologia disponibile, la capacità-preparazione del mercato, il rapporto costi benefici dei provvedimenti,
- Confermare il principio, sancito dalla Direttiva, della verifica, qualsiasi sia il livello della normazione (nazionale, regionale, provinciale, comunale), della compatibilità tecnica ed economica degli interventi,

- Definire un sistema omogeneo nelle regole di computo delle superfici urbanistiche che escludano dal calcolo gli spessori eccedenti 25/30 cm nelle pareti perimetrali e nei solai, gli spessori eccedenti 15/20 cm nelle pareti interne divisorie, tutti i vani tecnici ed i volumi realizzati con funzione di migliorare il rendimento energetico.
- Contrastare ogni azione finalizzata a creare situazioni o sacche di interesse (licenze, autorizzazioni, patentini, obbligo di utilizzo software proprietari, ect), sia nei confronti di privati, sia nei confronti di enti pubblici o loro emanazioni, sia nei confronti di università o centri di ricerca.
- Prevedere specifici incentivi/agevolazioni per le fonti di energia derivanti da cogenerazione, la trigenerazione, la geotermica, il teleriscaldamento
- Consolidare in modo stabile nel tempo il valore limite del rendimento energetico obbligatorio per le nuove costruzioni (FEP lim),
- Costruire un sistema di certificazione degli edifici (classi da A a G che consenta di rappresentare il miglior rendimento di un edificio rispetto alla classe limite,
- Definire un tempo limite entro il quale le costruzioni esistenti prima della efficacia della legge (qualsiasi sia la destinazione), per conservare l’attestato di “agibilità” ed essere liberamente commerciabili, debbano certificare un rendimento energetico minimo. (2015 FEP max = 1,5 FEP lim - classe F; 2020 FEP max = FEP limite – classe E),
- Definire un tempo limite entro il quale tutti gli edifici pubblici (qualsiasi sia la funzione, qualunque sia la proprietà) debbano certificare un rendimento energetico entro i minimi di legge (FEP max = FEP lim – classe E). Nello spirito della Direttiva, per la funzione di stimolo, esempio ed indirizzo dello Stato il termine deve essere anticipato al 2012. Per il reperimento delle risorse si può prevedere la possibilità di attivare strumenti finanziari quali il leasing costruendo, la dismissione in permuta di altri beni, finanziamenti tramite Terzi, ect.
- Definire l’obbligo di apporre in tutti gli edifici (pubblici e privati), la targa con la classificazione energetica.
- Definire politiche di incentivazione fiscale a favore di chi acquista immobili con prestazioni energetiche migliori dei minimi di legge (< FEP lim), con sgravi progressivi al crescere della livello di certificazione, sia sulle imposte sui redditi, sia sulle imposte locali.
- Consolidare, garantendo continuità nel tempo, gli strumenti di incentivazione per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni che raggiungano classi di rendimento energetico migliori di quella minima di legge (sistema progressivo di classificazione), definendo una maggior gradualità negli obiettivi rispetto all’improbabile limite del 50% attuale,
- Definire la possibilità per i Comuni di incentivare gli obiettivi di contenimento energetico operando sulla riduzione degli oneri d’urbanizzazione e con l’incremento delle capacità insediative dell’intervento progettato con classi di rendimento migliori dei minimi di legge,
- Stimolare il funzionamento del mercato dei Titoli di Efficienza Energetica regolamentandolo in modo tale che non vi sia un surplus dell’offerta sulla domanda ed introducendo schede tecniche ad hoc per il miglioramento del rendimento energetico rispetto ai minimi di legge, sia sulle ristrutturazioni, sia sulle nuove costruzioni.

- Sostenere con incentivi fiscali, finanziari ed amministrativi, i Consorzi di Imprese che sviluppano progetti industriali finalizzati alla realizzazione di interventi costruttivi ad elevato rendimento energetico e bassa immissione atmosferica (distretti industriali)
- Coinvolgere tutti gli attori del mercato nel “Consiglio superiore per l’energia” a cui è demandato il compito di elaborare proposte ed indirizzi per l’attuazione del programma nazionale per l’energia, integrando la composizione ipotizzata con i rappresentanti delle associazioni delle imprese di costruzioni e dei produttori di componenti. Attribuire al Consiglio il compito di definire i tempi ed i modi per perseguire gli obiettivi.
- Sviluppare politiche e progetti di formazione per le scuole, di ogni grado e livello, sugli aspetti economici e sociali del contenimento energetico e dell’immissione atmosferica
- Sviluppare politiche e progetti di comunicazione (sul modello pubblicità progresso) per sensibilizzare il cittadino-consumatore sui vantaggi sociali ed economici degli edifici ad elevato rendimento energetico ed a bassa immissione atmosferica.

Per le proprie competenze l’Ance sta operando per:

- Sensibilizzare il mondo delle costruzioni sulle opportunità di mercato legate al miglioramento del rendimento energetico degli edifici, sia nelle nuove costruzioni, sia negli edifici esistenti
- Organizzare tavoli tecnici in materia tecnologica tra le imprese, i produttori di componenti, il mondo della progettazione, le università , gli istituti di ricerca
- Consolidare l’interesse e l’espressione ad una politica omogenea del settore delle costruzioni attraverso un organismo di rappresentanza univoco (FEDERCOSTRUZIONI)
- Stimolare la creazione di Consorzi di imprese, con cui superare la barriera dimensionale, per la gestione ed il coordinamento degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie applicate alle costruzioni edili
- Coordinare il sistema delle Camere di Commercio per ottimizzare le risorse destinate, spesso in modo disordinato, a studi e ricerche in materia di rendimento energetico degli edifici
- Sostenere ricercatori e cattedre di associato in ambito universitario in materia di innovazione tecnologica nelle costruzioni.
- Promuovere stage aziendali (attraverso i consorzi d’impresa) per la verifica applicativa degli studi e delle ricerche teoriche sviluppate nell’attività universitaria
- Promuovere attraverso gli Enti Scuola Paritetici corsi di formazione di base in materia di rendimento energetico degli edifici e delle fonti di energia rinnovabile, con cui sensibilizzare e formare gli operatori del processo produttivo
- Utilizzare i fondi della formazione professionale (Fondimpresa) creati dagli accantonamenti delle imprese di costruzione sia per il sostegno dei ricercatori e delle cattedre universitarie costituite allo scopo, sia per la formazione di base, sia per gli stage aziendali.
- Costituire una ESCO di settore per la gestione, sul mercato, dei titoli a valenza energetica (Certificati Bianchi, Verdi, Crediti di emissione) a vantaggio delle imprese che realizzano interventi ad alto rendimento energetico.